

Ravvedimento per il Concordato Biennale: regole operative e riflessi giuridici

Ravvedimento 2019-2023 nel CPB: regole, termini e novità operative del provvedimento

Agenzia Entrate per professionisti legali e fiscali.

(Fonte: <https://www.diritto.it/> 25 settembre 2025)

Il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025, prot. N. 350617](#), ha fissato modalità e termini per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento in relazione alle annualità ancora accertabili dal 2019 al 2023, destinato ai soggetti che aderiscono al [concordato preventivo biennale \(CPB\)](#). La misura, prevista dall'art. 12-ter del D.L. 84/2025 (conv. In L. 108/2025), si inserisce nel quadro delle recenti riforme dell'accertamento tributario e intende favorire l'adesione spontanea al nuovo meccanismo di concordato, incentivando la regolarizzazione del passato con un'imposta sostitutiva.

Per i professionisti legali e fiscali, il provvedimento solleva questioni di particolare rilievo, tanto sul piano operativo quanto su quello sistematico: dalla determinazione della base imponibile, alle modalità di esercizio dell'opzione, fino agli effetti giuridici del mancato perfezionamento.

Indice

- [1. Ambito soggettivo e condizioni di accesso al ravvedimento](#)
- [2. Modalità operative: dall'opzione al versamento tramite F24](#)
- [3. Termini temporali e disciplina della rateazione](#)
- [4. Profili di tutela dei dati e implicazioni giuridiche](#)

1. Ambito soggettivo e condizioni di accesso al ravvedimento

Il provvedimento chiarisce che possono accedere al ravvedimento solo i soggetti che abbiano aderito al CPB entro i termini previsti e che, nelle annualità interessate, abbiano applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) oppure abbiano dichiarato una delle cause di esclusione previste dalla normativa. Rientrano, ad esempio, i casi legati agli effetti della pandemia da COVID-19, le situazioni di non normale svolgimento dell'attività (art. 9-bis, D.L. 50/2017) e l'esercizio di più attività d'impresa non ricomprese nel medesimo ISA con superamento del 30% dei ricavi complessivi.

Questa delimitazione appare funzionale a concentrare l'istituto su contribuenti già oggetto di monitoraggio tramite gli ISA, riducendo i margini di arbitrarietà e favorendo la compliance. La scelta legislativa, inoltre, rafforza l'integrazione fra strumenti di accertamento standardizzati e procedure conciliative, coerente con l'evoluzione dell'amministrazione fiscale verso logiche di cooperative compliance.

2. Modalità operative: dall'opzione al versamento tramite F24

L'esercizio dell'opzione per il ravvedimento avviene attraverso la presentazione del modello F24, con indicazione dell'annualità di riferimento, del numero di rate e dei codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione. Per le società trasparenti e le associazioni ex art. 5 TUIR, è necessario un duplice adempimento: il versamento dell'imposta sostitutiva IRAP da parte della società e quello delle imposte sui redditi da parte dei soci (o, in alternativa, sempre dalla società). L'aspetto critico riguarda il perfezionamento dell'opzione: esso si realizza soltanto con il pagamento integrale delle imposte dovute (in unica soluzione o a rate). Il pagamento tardivo di rate successive alla prima non comporta decadenza, purché effettuato entro la scadenza della rata immediatamente successiva, introducendo un correttivo di ragionevolezza che riduce il rischio di contenzioso. Viceversa, il mancato pagamento della prima rata o il versamento successivo alla notifica di un atto di accertamento comportano la perdita del beneficio.

3. Termini temporali e disciplina della rateazione

Il calendario fissato dal provvedimento è preciso: l'opzione deve essere esercitata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, con possibilità di dilazione fino a dieci rate mensili, maggiorate di interessi legali decorrenti dal 15 marzo 2026. Si tratta di una finestra temporale limitata, che impone ai professionisti un'attenta pianificazione delle scadenze e della liquidità.

Sul piano pratico, la stretta scansione temporale potrebbe incidere sulla capacità di adesione di quei contribuenti che necessitano di tempo per reperire la documentazione utile o per valutare l'opportunità di aderire al CPB. È quindi prevedibile che si moltiplichino richieste di assistenza consulenziale, sia per la determinazione della base imponibile, sia per la valutazione degli effetti fiscali e patrimoniali della scelta.

4. Profili di tutela dei dati e implicazioni giuridiche

Un ulteriore profilo di interesse è il trattamento dei dati personali connessi all'istituto. L'Agenzia delle Entrate ha assunto il ruolo di titolare del trattamento, designando Sogei S.p.A. come responsabile, e ha predisposto una valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR. Le informazioni, consultabili nel cassetto fiscale, includono dati anagrafici, contabili e fiscali, con una conservazione limitata al tempo necessario per finalità istituzionali.

Dal punto di vista giuridico, questa disciplina rafforza la trasparenza e la protezione dei dati dei contribuenti, ma pone anche nuovi obblighi di vigilanza per gli intermediari fiscali, chiamati a garantire correttezza nell'accesso e nell'utilizzo delle informazioni. L'intersezione fra diritto tributario e diritto della protezione dei dati personali rappresenta, dunque, un terreno di crescente rilevanza professionale.

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2025, prot. N.](#)

[350617](#)